



Comune di Padova

Settore Servizi Sociali

Via del Carmine, n. 13 – 35137 Padova

Allegato C)

OGGETTO: Servizio "Attivazione di reti di solidarietà familiare nel territorio comunale – Progetto Vivo Vicino"

periodo 2022 - 2024

FOGLIO CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 1) - Il Fornitore si impegna a eseguire a regola d'arte il servizio di cui al presente atto alle condizioni di seguito

riportate - che formano parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegate.

Art. 2) - Gli importi sono comprensivi di tutti gli oneri fiscali, assicurativi e di lavoro che, pertanto, saranno a totale

carico del fornitore aggiudicatario.

Art. 3) - L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre, durante l'esecuzione del servizio, tutte le varianti che

riterrà necessarie e che non comportino una variazione del prezzo superiore al 20%.

Art. 4) - Il Fornitore si impegna a osservare tutte le disposizioni in materia di assunzione di personale e di

regolamentazioni contrattuali, nonché quelle relative alla sicurezza. Deve provvedere, inoltre, a tutte le assicurazioni

prescritte dalle leggi, regolamenti e contratti collettivi, specie per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro e le

responsabilità civili verso terzi in caso di sinistro. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni infortuni od

altro che dovessero accadere al fornitore ed al personale di questi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del

servizio affidato o che il fornitore o il suo personale dovessero causare a terzi. A tal proposito il fornitore è tenuto ad

avere apposita polizza assicurativa agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei lavoratori e di terzi ivi

compresi eventuali volontari a copertura dei relativi rischi.

Art. 5) – Il servizio dovrà essere svolto nei termini stabiliti del contratto. Il Comune di Padova si riserva inoltre la

facoltà di recedere dal contratto nei modi e termini di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016. Il Comune si riserva altresì di

prorogare o sospendere il servizio secondo quanto disposto dagli artt. 106 e 107 del D.Lgs 50/2016.

Art. 6) - Il fornitore presenterà ai Servizi Sociali del Comune di Padova, per il pagamento, regolare fattura

semestrale che dovrà essere intestata a:

COMUNE DI PADOVA - Settore Servizi Sociali

Via del Carmine, 13

35137 PADOVA C.F. 00644060287

La fattura verrà liquidata successivamente all'accertamento da parte del referente tecnico del progetto che il servizio

é stato eseguito a regola d'arte e secondo i patti contrattuali. Il pagamento è disposto, previo accertamento della regolarità contabile della fattura, entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura. I pagamenti saranno

effettuati tramite il tesoriere comunale, mediante bonifico bancario. Le spese bancarie per l'accredito dell'importo su

appoggio bancario sono a carico del Fornitore.

A pena di nullità assoluta del contratto, l'Impresa affidataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

previsti dalla L. 136/10. Il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi

di banche o della società Poste Italiane S.p.A..

Il Codice Univoco del Settore Servizi Sociali è: K9JCCP.

Art. 7) – Ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento ovvero violi le disposizioni del Comune il

fornitore è tenuto al pagamento di una sanzione che varia a seconda della gravità dell'infrazione. Il Capo Settore

Servizi Sociali, previa contestazione al fornitore, applica sanzioni da un minimo pari allo 0,3 per mille ad un massimo

pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale in relazione alla gravità della mancanza per ogni giorno di ritardo

e/o inadempimento nell'esecuzione delle varie attività comprese nel servizio. Alla contestazione della inadempienza il

fornitore ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni dalla data di

ricevimento della lettera di addebito. Il Comune procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di

pagamento delle fatture emesse dal fornitore. L'Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il

risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all'associazione

nell'esecuzione del servizio.

Art.8) – La soluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra il fornitore e l'Amministrazione durante

l'esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria. E' quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L'eventuale contenzioso non

esime la ditta dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà quindi ritenuta illegittima, salvo quanto

previsto dall'art. 1460 c.c..

Art. 9) – Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata del 17

settembre 2019. L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante - per il successivo inoltro alla

Prefettura – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed

indiretta nella realizzazione del servizio titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai

servizi ritenuti "sensibili" di cui all'allegato 1 al sopra citato Protocollo di legalità che comprende l'elenco previsto dall'art. 1, c. 53, D.lgs. 190/12 (ed ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per

qualsiasi motivo) integrato dalla fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in

qualsiasi modo organizzata ed eseguita. Qualora le "informazioni antimafia" relative all'Appaltatore, di cui all'art. 84,

c. 3 del D.lgs 159/2011, diano esito positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a

titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcontratti,

nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla

risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84, c. 3 del

D.lgs 159/2011. L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di

danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei

lavori nei confronti anche di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L'appaltatore si impegna, altresì, ad

Capo Settore Servizi Sociali: Dott ssa Sara Bertoldo Ufficio Gare – Via Del Carmine n.13 - telefono 049/8205904 Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 / martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00 Indirizzo per la corrispondenza cartacea: Ufficio Postale Padova Centro – Casella Postale Aperta 35122 Padova inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo. Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza. L'appaltatore si impegna a non stipulare

contratti di subappalto o altri subcontratti con soggetti che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione del presente contratto. La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice

porterà alla risoluzione del contratto. La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte

dell'impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto. L' appaltatore si

impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che

si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla

risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di

funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta

misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.. La Stazione appaltante si

impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti

dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura

cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis

c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353-bis c.p., Nei

casi di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione

Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura

competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della

clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto

contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge

90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

Art. 10) – Il fornitore è consapevole che, qualora fosse accertato il difetto del possesso dei requisiti, dopo la stipula

del contratto, questo potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. dall'amministrazione appaltante con il riconoscimento del pagamento del corrispettivo pattuito in riferimento alle prestazioni eseguite e nei limiti dell'utilità

ricevuta.

Art. 11) - Resta a carico del fornitore il rispetto dell'art. 2, comma 3, D.P.R. 16/04/2013 n. 62 - Codice di

comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che prevede che le pubbliche amministrazioni

estendano, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche nei confronti dei collaboratori, a

qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi a loro favore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto

inoltre nel caso di violazione degli obblighi di condotta da parte dei collaboratori del Fornitore derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova (Adottato con D.G.C. n. 2013/777 del 27/12/2013 e modificato

con D.G.C. n. 2014/0812 del 30/12/2014) consultabile al link:

http://www.padovanet.it/allegati/C 1 Allegati 17124 Allegato.pdf

Art. 12) - In base al Regolamento 2016/679/UE i dati personali forniti dal dichiarante, obbligatori per le finalità

connesse all'espletamento del servizio di cui all'oggetto, saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle

procedure relativo al predetto servizio.

Il Titolare del trattamento dei dati è:

Comune di Padova, Via del Municipio 1, 35122 Padova

e-mail: risorseumane@comune.padova.it - PEC: protocollo.generale@pec.comune.padova.it

Il Responsabile del trattamento dei dati è:

dott.ssa Sara Bertoldo - Capo Settore Servizi Sociali Via del Carmine, 13 - Padova

e-mail: servizisociali@comune.padova.it - PEC: servizi.sociali@pec.comune.padova.it

Il Responsabile della Protezione dei dati è:

LEGANT S.T.A.R.L, con sede in via Jacob n. 15, cap 38068, Rovereto (TN), e.mail: dpo@comune.padova.it.

La finalità del trattamento è consentire lo svolgersi dei procedimenti amministrativi del servizio di cui all'oggetto (ai sensi art. 6 del Regolamento 2016/679/UE).

I dati raccolti potranno essere trattati, inoltre, a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati esclusivamente nel territorio italiano da parte di personale istruito, formato e autorizzato al lecito trattamento dei dati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e successivo trattamento, non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificatamente previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

La normativa in vigore sulla conservazione della documentazione amministrativa (protocollo e conservazione documentale) determina il periodo in cui i dati dovranno essere conservati per finalità di archiviazione, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679 UE.

I diritti dell'interessato sono previsti dal Regolamento 2016/679 UE e, in particolare, l'interessato potrà richiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione al trattamento, ovvero opporsi al trattamento. Altresì, l'interessato può proporre reclamo (art. 77 del regolamento 2016/679/UE) al Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti amministrativi previsti dal servizio indicato in oggetto ed implica la conoscenza e accettazione, da parte del dichiarante, delle modalità dii conferimento, trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.

Art. 14) - Il responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Sara Bertoldo – Capo Settore Servizi Sociali del Comune di Padova e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è la dott.ssa Paola Benetti - Coordinatrice UOS Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare del Settore Servizi Sociali del Comune di Padova.

FIRMA PER ACCETTAZIONE